

SETTEMBRE 2020 - CHIARIMENTI IN AMBITO FISCALE

INDICE

1 FATTURE ELETTRONICHE - PROROGA DEL TERMINE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - SERVIZIO DI QUADRATURA E REINOLTRO	4
1.1 DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE.....	4
1.2 NUOVO SERVIZIO DI QUADRATURA E REINOLTRO	4
2 CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI NON ABITATIVI - ULTERIORI CHIARIMENTI	4
2.1 CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONI NON ABITATIVE	4
2.2 ACCESSO AL CREDITO PER LA SUBLOCAZIONE	5
2.3 IRRILEVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE CATASTALE	5
3 CREDITO D'IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI - ULTERIORI CHIARIMENTI	5
3.1 CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI.....	6
3.2 ACCESSO AL CREDITO ANCHE PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE	6
3.3 APPLICAZIONE A PIÙ IMMOBILI DIVERSAMENTE CLASSIFICATI	6
4 OBBLIGHI DI VERIFICA DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI - DISAPPLICAZIONE - CHIARIMENTI SUL CONTEGGIO DEI VERSAMENTI....	7
4.1 OPERAZIONI CON APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT O DEL REVERSE CHARGE.....	7

4.2 OPZIONI PER LA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO E LA TRASPARENZA FISCALE.....	7
5 WELFARE AZIENDALE - EROGAZIONE MEDIANTE VOUCHER - TRATTAMENTO IVA - INDETRAIBILITÀ DELL'IMPOSTA PER IL DATORE DI LAVORO.....	7
5.1 NON CONCORRENZA AL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE.....	8
5.2 QUALIFICAZIONE COME BUONI-CORRISPETTIVO	8
5.3 PROVVISI FONDI ESCLUSA DA IVA	8
5.4 PRO RATA IVA DEL MANDATARIO.....	8
5.5 DETRAZIONE IVA ESCLUSA SUI SERVIZI DI WELFARE	8
6 INDENNITÀ SOSTITUTIVE DI MENSA CORRISPOSTE IN ASSENZA DI SERVIZI DI RISTORAZIONE A CAUSA DEL CORONAVIRUS	9
6.1 FATTISPECIE.....	9
6.2 ESENZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVE	9
7 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO - "NEGOZI ONLINE" - FACOLTÀ DI INVIO DEI CORRISPETTIVI - UTILIZZO DI UN SERVER-RT	9
7.1 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO	10
7.2 INVIO DEI DATI IN VIA FACOLTATIVA.....	10
7.3 UTILIZZO DI UN SERVER-RT	10
8 SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ONLINE - FATTURA SEMPLIFICATA - IDENTIFICAZIONE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE.....	10
8.1 SERVIZI RESI TRAMITE PIATTAFORME ONLINE	10
8.2 IDENTIFICAZIONE DELL'ACQUIRENTE NELLA FATTURA ELETTRONICA SEMPLIFICATA.....	11
9 "BONUS BICI E MONOPATTINI" - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO	11
9.1 BONUS BICI E MONOPATTINI.....	11
9.2 BONUS PER ACQUISTI ENTRO	11
9.3 AMBITO SOGGETTIVO	12
9.4 RICONOSCIMENTO DEL BONUS IN DUE FASI.....	12
9.5 PIATTAFORMA WEB.....	12
9.6 ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI	12
9.7 RIMBORSO AI FORNITORI DEI BUONI UTILIZZATI	13
10 CUMULO TRA "TREMONTI AMBIENTALE" E TARIFFE INCENTIVANTI DEL CONTO ENERGIA - COMUNICAZIONE PER LA RINUNCIA E VERSAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA - PROROGA AL 31.12.2020.....	13
10.1 PRESENTAZIONE DELL'APPOSITA COMUNICAZIONE	13

10.2 VERSAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA	14
11 CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - ULTERIORI CHIARIMENTI	14
11.1 RILEVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO SECONDO L'OIC 16	14
11.2 CUMULABILITÀ CON IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI.....	14
11.3 MONITOR ED ESPOSITORI CONCESSI IN COMODATO E INSTALLATI FUORI DAL TERRITORIO AGEVOLATO	15
12 PATENT BOX - PENALTY PROTECTION - INDIPENDENZA DALL'OPZIONE PER L'AUTODETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE	15
12.1 PENALTY PROTECTION COME MISURA DI CARATTERE "GENERALE"	15
12.2 PENALTY PROTECTION PER ESERCIZI PREGRESSI	16
13 CESSIONI INTRACOMUNITARIE - MEZZI DI PROVA ADOTTABILI.....	16
13.1 QUADRO NORMATIVO	16
13.2 INAMMISSIBILITÀ DELLA NOTA DI VARIAZIONE	17
14 PLAFOND IVA - FABBRICATI IN LEASING	17
14.1 QUADRO NORMATIVO	17
14.2 POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA	17
15 TERRITORIALITÀ IVA - LOCAZIONE, NOLEGGIO E SIMILI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO - EFFETTIVA UTILIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL SERVIZIO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA	17
15.1 LUOGO DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI	18
15.2 APPLICABILITÀ DELLE PERCENTUALI INDICATIVE.....	18

1 FATTURE ELETTRONICHE - PROROGA DEL TERMINE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - SERVIZIO DI QUADRATURA E REINOLTRO

L'Agenzia delle Entrate¹, ha differito al 28.2.2021 il termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, introducendo, nel contempo, una nuova funzionalità dedicata ai soggetti che inviano e ricevono le fatture elettroniche mediante canali "web service".

1.1 DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE

L'ulteriore proroga, dal 30.9.2020 al 28.2.2021, del termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione dei duplicati informatici delle fatture elettroniche è motivata, ancora una volta, dalla necessità, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di operare gli interventi indispensabili per attuare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni dell'art. 14 del DL 124/2019, che prevede l'utilizzo di tutti i dati presenti nelle fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate per le attività di loro competenza.

1.2 NUOVO SERVIZIO DI QUADRATURA E REINOLTRO

Il provvedimento in esame ha anche previsto l'introduzione di un servizio per i soggetti che trasmettono e ricevono le fatture elettroniche mediante "sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello «web service»", consistente nella quadratura e nel

reinoltro dei documenti trasmessi da e verso il Sistema di Interscambio.

In particolare l'operatore che riceve le fatture elettroniche, usufruendo del servizio di "report di quadratura" dei documenti scambiati con il Sistema di Interscambio, può chiederne la nuova trasmissione in caso di mancato recapito. In questo caso la data di ricezione del documento, fondamentale per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, è quella in cui la fattura elettronica "è stata ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione"².

2 CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI NON ABITATIVI - ULTERIORI CHIARIMENTI

Con due risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo³.

2.1 CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONI NON ABITATIVE

Si ricorda che la norma in esame riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, versato nel

¹ con il provv. 23.9.2020 n. 311557.

² V. nuovo punto 4.3 del provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

³ Introdotto dall'art. 28 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "decreto Rilancio").

periodo d'imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (salve alcune specifiche eccezioni). Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, il credito d'imposta riguarda ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020.

2.2 ACCESSO AL CREDITO PER LA SUBLOCAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito⁴ che, sebbene la norma agevolativa, nel definire l'ambito oggettivo del credito, faccia riferimento testualmente ai contratti di "locazione, di leasing o di concessione di immobili", senza includere espressamente la sublocazione, il contratto di sublocazione può accedere al credito, in quanto è un subcontratto che ripropone il medesimo schema contrattuale del contratto di locazione da cui dipende. Pertanto, in presenza delle condizioni individuate dall'art. 28 del DL 34/2020, sia il conduttore principale che il subconduttore possono accedere al credito (con riferimento, quindi, al medesimo immobile rispettivamente locato e sublocato). Esemplicando: se Tizio, che loca da Caio (proprietario), al canone di 1.000, un immobile che usa per la sua attività professionale, ne subloca una stanza a 200 a Sempronio, che la usa come studio professionale, in presenza dei requisiti di legge, sia Tizio che Sempronio possono accedere al credito d'imposta. L'Agenzia delle Entrate non

precisa, però, se Tizio possa conteggiare il credito (del 60%) sull'intero canone di 1.000, oppure se debba "tenere conto" del fatto di aver ricevuto da Sempronio un subcanone di 200, avendo, quindi sopportato un costo effettivo di 800. In altri termini, non è stato espressamente chiarito se Tizio (sublocatore/conduttore) debba conteggiare il credito d'imposta sul canone al lordo o al netto del canone di sublocazione percepito da Sempronio (subconduttore).

2.3 IRRILEVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE CATASTALE

L'Agenzia delle Entrate⁵, confermando quanto riportato in una precedente circolare⁶, ribadisce che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del DL 34/2020 spetta a prescindere dall'accatastamento dell'immobile, purché esso sia destinato allo svolgimento delle attività indicate dalla norma (industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo).

Pertanto, in presenza delle altre condizioni richieste dalla norma, il credito d'imposta può spettare anche ove l'immobile locato non sia accatastato o accatastabile (nel caso di specie si trattava di un immobile extraterritoriale di proprietà dello Stato Città del Vaticano).

3 CREDITO D'IMPOSTA PER LA LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI - ULTERIORI CHIARIMENTI

Con due risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito

⁴ Con la risposta a interpello 15.9.2020 n. 356.

⁵ Nella risposta a interpello 16.9.2020 n. 364.

⁶ Circ. 6.6.2020 n. 14

d'imposta per la locazione di botteghe e negozi, previsto dall'art. 65 del c.d. "Cura Italia"⁷.

3.1 CREDITO D'IMPOSTA PER LOCAZIONE DI BOTTEGHE E NEGOZI

L'art. in oggetto riconosce un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione, purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve:

- essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

3.2 ACCESSO AL CREDITO ANCHE PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire del credito d'imposta per botteghe e negozi⁸ con riferimento ai contratti aventi la medesima funzione economica del contratto di locazione "tipico", come il contratto di concessione di un immobile pubblico.

L'Agenzia rileva, inoltre, che i chiarimenti forniti in una precedente circolare⁹ avente ad oggetto il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo¹⁰ sono applicabili, in quanto compatibili, anche al credito per

botteghe e negozi. In particolare, in tale documento era stato chiarito che:

- con riguardo all'applicazione del credito ai canoni derivanti dal contratto di "concessione", deve trattarsi di ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione cui, solitamente, accede una convenzione di stampo privatistico che disciplina i rapporti tra le parti;
- il legislatore ha assimilato alla locazione anche l'ipotesi in cui il bene è condotto sulla base di un contratto di leasing operativo, poiché "questo tipo di contratto ha la medesima funzione economica del contratto locazione «tipico»".

3.3 APPLICAZIONE A PIÙ IMMOBILI DIVERSAMENTE CLASSIFICATI

L'Agenzia delle Entrate ha precisato¹¹ le modalità di applicazione del credito d'imposta per botteghe e negozi nel caso di canone di locazione relativo ad immobili appartenenti a diverse categorie catastali. Infatti, posto che il credito d'imposta¹² spetta esclusivamente in relazione agli immobili censiti nella categoria catastale C/1, nel caso in cui siano

In particolare, la parte di canone riferibile agli immobili classificati come C/1 va determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita agli stessi immobili, con le modalità esplicitate in un esempio riportato in una precedente circolare dell'Agenzia delle Entrate. Ad esempio, si ipotizzi

⁷ DL 17.3.2020 n. 18.

⁸ di cui all'art. 65 del DL 18/2020.

⁹ Circ. 6.6.2020 n. 14.

¹⁰ Di cui all'art. 28 del DL 34/2020.

¹¹ Con la risposta a interpello 8.9.2020 n. 321.

¹² Di cui all'art. 65 del DL 18/2020.

un contratto di locazione di durata annuale avente ad oggetto due immobili con un corrispettivo complessivo annuo pari a 9.000,00 euro riguardante:

- un immobile abitativo di categoria catastale A/3 con rendita pari a 700,00 euro;
- un immobile ad uso non abitativo di categoria catastale C/1, che non è pertinenza dell'immobile abitativo, con rendita pari a 80,00 euro.

Il canone relativo all'immobile C/1, su cui può applicarsi il credito d'imposta (in presenza delle condizioni di legge), va determinato sulla base della rendita catastale attribuita allo stesso immobile, come di seguito indicato: $9.000 \times 80 / (700 + 80) = 923$.

4 OBBLIGHI DI VERIFICA DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI - DISAPPLICAZIONE - CHIARIMENTI SUL CONTEGGIO DEI VERSAMENTI

L'Agenzia delle Entrate ha fornito¹³ le seguenti precisazioni in merito alla determinazione dei versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi, ai fini della disapplicazione degli obblighi di verifica del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nell'ambito degli appalti e subappalti¹⁴.

¹³ Con la ris. Agenzia delle Entrate 22.9.2020 n. 53.

¹⁴ Di cui all'art. 17-bis del DLgs. 241/97.

¹⁵ Art. 73 co. 3 del DPR 633/72.

4.1 OPERAZIONI CON APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT O DEL REVERSE CHARGE

Per il calcolo della predetta soglia del 10%, tra i versamenti deve essere considerata anche l'imposta relativa alle operazioni assoggettate ad IVA con il meccanismo:

- dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72);
- del reverse charge (art. 17 del DPR 633/72).

4.2 OPZIONI PER LA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO E LA TRASPARENZA FISCALE

Nei versamenti in esame è possibile considerare anche:

- l'IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall'ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo¹⁵;
- l'imposta teorica corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci, i quali provvedono al pagamento dell'imposta, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale¹⁶.

5 WELFARE AZIENDALE - EROGAZIONE MEDIANTE VOUCHER - TRATTAMENTO IVA - INDETRAIBILITÀ DELL'IMPOSTA PER IL DATORE DI LAVORO

L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata¹⁷ in merito al trattamento fiscale dei servizi di welfare aziendale acquistati da una società tramite un

¹⁶ Artt. 115 e 116 del TUIR.

¹⁷ Con la risposta a interpello 10.9.2020 n. 338.

mandatario senza rappresentanza ed erogati ai dipendenti mediante voucher. Nello specifico, la società Alfa forniva servizi di welfare ai propri dipendenti tramite una piattaforma informatica gestita dalla società Beta. I dipendenti potevano selezionare sulla piattaforma servizi di welfare sia per esigenze proprie che dei propri familiari. Una volta operata la scelta, la piattaforma generava il “welfare voucher” che il beneficiario avrebbe potuto esibire al fornitore per ottenere la prestazione. Successivamente, la società Beta provvedeva ad effettuare il pagamento del servizio al fornitore in veste di mandatario senza rappresentanza, dietro corresponsione di una provvigione (fee) da parte di Alfa.

5.1 NON CONCORRENZA AL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Sotto il profilo reddituale, viene riconosciuto che i welfare voucher, nel caso specifico, integrano i requisiti per l’applicazione del regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente¹⁸.

5.2 QUALIFICAZIONE COME BUONI-CORRISPETTIVO

Sotto il profilo IVA, viene chiarito che i welfare voucher oggetto dell’istanza costituiscono buoni-corrispettivo¹⁹, salvo che incorporino operazioni escluse dalla disciplina dei voucher (es. titoli di trasporto, titoli di accesso, buoni sconto, ecc.). Si precisa, però, che la relativa qualificazione come “monouso” o “multiuso”, ai fini della corretta fatturazione, deve essere valutata in funzione delle caratteristiche di ciascun voucher.

5.3 PROVVISATA FONDI ESCLUSA DA IVA

Con riguardo alla provvista fondi erogata dal datore di lavoro al mandatario per l’acquisto dei servizi, l’Agenzia chiarisce che essa è esclusa da IVA purché da apposita documentazione emerga la sua destinazione esclusiva all’esecuzione del mandato.

5.4 PRO RATA IVA DEL MANDATARIO

Viene altresì chiarito che il mandatario non può calcolare il pro rata di detrazione IVA tenendo conto del solo ammontare delle provvigioni percepite, dovendo includere anche le operazioni (fornitura di servizi di welfare) effettuate per conto del mandante.

5.5 DETRAZIONE IVA ESCLUSA SUI SERVIZI DI WELFARE

Per quanto concerne la possibilità, da parte del datore di lavoro mandante, di detrarre l’IVA sui servizi di welfare acquistati tramite il mandatario, l’Agenzia risponde negativamente, in ragione del fatto che detti servizi sono erogati a titolo gratuito ai dipendenti in regime di esclusione IVA²⁰. Secondo l’Agenzia, dunque, mancherebbe, nel caso di specie, un nesso diretto e immediato tra l’acquisto dei servizi “a monte” e l’effettuazione, “a valle”, di operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione. Inoltre, l’acquisto non può essere inquadrato neppure tra le spese generali del mandante, non essendo ravvisabile un nesso con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo. Infatti, le spese per i servizi di welfare non rappresenterebbero un elemento costitutivo del prezzo delle operazioni effettuate

¹⁸ Previsto dall’art. 51 co. 2 lett. f) del TUIR.

¹⁹ Ai sensi dell’art. 6-bis del DPR 633/72.

²⁰ Ex art. 3 co. 3 del DPR 633/72.

“a valle” dal soggetto passivo. Orientamento della giurisprudenza

L'interpellante aveva richiamato, a sostegno della detraibilità dell'imposta, una precedente ordinanza della Corte di Cassazione²¹, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA assolta su alcune tipologie di servizi erogati ai dipendenti. Tuttavia, a parere dell'Agenzia, la portata delle affermazioni di tale ordinanza andrebbero circoscritte alle ipotesi in cui le spese sostenute a favore dei dipendenti presentino un collegamento con l'attività economica del datore di lavoro (es. trasporto gratuito dall'abitazione al luogo di lavoro), mentre nel caso in esame i servizi resi ai dipendenti e ai loro familiari non presentano tale connessione.

6 INDENNITÀ SOSTITUTIVE DI MENSA CORRISPOSTE IN ASSENZA DI SERVIZI DI RISTORAZIONE A CAUSA DEL CORONAVIRUS

Con la risposta a interpello 2.9.2020 n. 301, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, nel limite di 5,29 euro giornalieri, l'indennità sostitutiva di mensa erogata ai dipendenti che non hanno potuto utilizzare il badge elettronico presso gli esercizi convenzionati chiusi a causa del Coronavirus.

6.1 FATTISPECIE

Nel caso di specie, un ente pubblico istante rappresenta che, per quanto riguarda la somministrazione del vitto al proprio personale amministrativo, riconosce un'indennità di 6,00

euro, legata al consumo del pasto e al rispetto di certe condizioni di orario, tramite l'utilizzo da parte del dipendente di un badge elettronico presso gli esercizi convenzionati. Tale fruizione ordinaria della card elettronica non è però stata possibile a seguito dell'emergenza COVID-19. Il personale dipendente che ha prestato l'attività lavorativa presso la propria sede, non ha, infatti, potuto utilizzare il proprio badge elettronico per la somministrazione del vitto a causa della chiusura degli esercizi pubblici convenzionati.

6.2 ESENZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVE

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la fattispecie è riconducibile alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti di unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione²², vista la chiusura per legge di tali strutture disposta temporaneamente dal Governo per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Ne consegue che l'indennità in questione non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sempreché sussistano le condizioni previste dalla R.M. 41/2000.

7 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO - “NEGOZI ONLINE” - FACOLTÀ DI INVIO DEI CORRISPETTIVI - UTILIZZO DI UN SERVER-RT

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti²³ in merito alle modalità di certificazione delle operazioni riconducibili al commercio elettronico indiretto.

²¹ Corte di Cassazione 13.9.2018 n. 22332.

²² Art. 51 co. 1 lett. c) del TUIR.

²³ Con la risposta a interpello 28.9.2020 n. 416.

7.1 COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Nel caso esaminato, l'istante rappresentava l'intenzione di affiancare all'attività di ristorazione tradizionale anche la vendita di prodotti tramite app o siti web con consegna a domicilio. Secondo l'Agenzia delle Entrate, le operazioni di vendita "delivery" devono ricondursi al commercio elettronico indiretto e, in quanto assimilate alle vendite per corrispondenza, sono esonerate dagli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi²⁴.

7.2 INVIO DEI DATI IN VIA FACOLTATIVA

Resta ferma, per i soggetti esonerati dagli obblighi di certificazione, la possibilità di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi in via facoltativa²⁵. Nel caso specifico, ciò consentirebbe alla società istante di uniformare le modalità di certificazione e rilevazione dei corrispettivi per le diverse tipologie di operazioni effettuate (somministrazioni nei ristoranti, "vendite delivery", ecc.).

7.3 UTILIZZO DI UN SERVER-RT

Sempre per mezzo della risposta in esame, inoltre, è stato chiarito che il limite previsto dalle specifiche tecniche allegate al provv. 26.10.2016 n. 182017, secondo cui soltanto i soggetti che operano con tre o più punti cassa per singolo punto vendita possono utilizzare un Server-RT (quale unico punto di raccolta e di invio dei corrispettivi) va riferito soltanto alle ipotesi dei punti vendita "aperti al pubblico"; pertanto, nel

caso di locali non aperti al pubblico, come i c.d. "negozi online" o "virtuali", è possibile installare un autonomo Server-RT in ciascun locale collegandovi anche un solo punto cassa.

8 SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ONLINE - FATTURA SEMPLIFICATA - IDENTIFICAZIONE DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente affrontato il tema della qualificazione ai fini IVA dei servizi resi tramite una piattaforma online e, con l'occasione, ha precisato quali informazioni devono essere necessariamente riportate nella fattura elettronica semplificata inviata tramite il Sistema di Interscambio.

8.1 SERVIZI RESI TRAMITE PIATTAFORME ONLINE

Secondo l'Agenzia, non configura un servizio elettronico ai fini IVA²⁶ quello reso da una società che, tramite una piattaforma web, offre la possibilità di acquistare servizi di trasporto presso diversi operatori (comparando i relativi prezzi) e che si impegna a concludere, in nome proprio e per conto dell'utente/cliente, il contratto di trasporto scelto, eseguendo altresì il pagamento allo spedizioniere. Nel caso descritto, infatti, la piattaforma web costituisce un mero strumento per agevolare la raccolta degli ordini, il cui utilizzo non muta la natura tangibile della prestazione. Il servizio in parola, pertanto, va ricondotto tra quelli "affini" ai servizi di prenotazione in linea²⁷, esclusi dalla nozione di

²⁴ In virtù del combinato disposto dell'art. 2 lett. oo) del DPR 696/96 e dell'art. 1 lett. a) del DM 10.5.2019.

²⁵ Art. 1 co. 3 del DM 10.5.2019.

²⁶ Ai sensi dell'art. 7 del reg. UE 282/2011.

²⁷ Di cui all'art. 7 lett. u) del reg. UE 282/2011.

“servizio elettronico”, e deve qualificarsi, piuttosto, come servizio di intermediazione.

Ne consegue che l’operazione in parola non beneficia dell’esonero dagli obblighi di certificazione fiscale previsto per i servizi elettronici B2C e deve essere documentata mediante fattura.

8.2 IDENTIFICAZIONE DELL’ACQUIRENTE NELLA FATTURA ELETTRONICA SEMPLIFICATA

È possibile emettere fattura in modalità semplificata nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo del documento non sia superiore a 400,00 euro²⁸. Una delle semplificazioni ammesse dalla norma riguarda l’indicazione dei dati del cessionario o committente. In sostanza, è previsto che il cedente o prestatore, al fine di identificare il cessionario o committente, possa riportare nel documento, alternativamente:

- il codice fiscale o il numero di partita IVA della controparte;
- i relativi dati anagrafici (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, ecc.).

Tuttavia, in base alle specifiche tecniche in materia di fatturazione elettronica, la compilazione del campo della fattura elettronica semplificata relativo agli identificativi fiscali del cessionario o committente (partita IVA o codice fiscale) è obbligatoria. Pertanto, secondo quanto chiarito dall’Agenzia, la semplificazione ammessa dalla norma in esame²⁹ non risulta più applicabile alla luce dell’evoluzione normativa e tecnico-procedurale in materia di fatturazione, in quanto l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA

del committente sarebbe funzionale alla corretta individuazione della controparte ed alla possibilità di rendergli disponibile la fattura.

9 “BONUS BICI E MONOPATTINI” - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

È stato emanato il provvedimento attuativo del “buono mobilità” (anche detto “bonus bici e monopattini”), previsto dall’art. 229 del c.d. “decreto Rilancio”³⁰.

9.1 BONUS BICI E MONOPATTINI

Tale norma, al fine di favorire la mobilità sostenibile, ha infatti previsto l’erogazione di un “buono mobilità” per l’acquisto di mezzi di trasporto privato “sostenibili”, in due diverse forme:

- l’una, senza rottamazione, relativa ad acquisti realizzati dal 4.5.2020 al 31.12.2020;
- l’altra, che richiede la rottamazione di mezzi da realizzare tra l’1.1.2021 ed il 31.12.2021.

9.2 BONUS PER ACQUISTI ENTRO

Il DM 14.8.2020 riguarda il buono mobilità “senza rottamazione”, che consiste in un contributo pari al 60% (nel limite di 500,00 euro) della spesa sostenuta per (alternativamente):

- l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita;
- l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 33-bis del DL 30.12.2019 n. 162, come monopattini, segway, hoverboard e monowheel;

²⁸ Ai sensi dell’art. 21-bis del DPR 633/72.

²⁹ Art. 21-bis del DPR 633/72.

³⁰ Art. 229 del DL 19.5.2020 n. 34.

- l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale (come, ad esempio, i servizi di sharing di biciclette, motorini elettrici o monopattini elettrici), esclusi quelli mediante autovetture (escluso, quindi, il car sharing).

Accedono al bonus gli acquisti sopra elencati effettuati dal 4.5.2020 al 31.12.2020.

9.3 AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare del bonus i soggetti maggiorenni residenti:

- nei capoluoghi di Regione (a prescindere dal numero di abitanti);
- nelle Città metropolitane (a prescindere dal numero di abitanti);
- nei capoluoghi di Provincia (a prescindere dal numero di abitanti);
- nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

9.4 RICONOSCIMENTO DEL BONUS IN DUE FASI

Il riconoscimento del bonus avverrà in due fasi:

- nella prima fase, verrà riconosciuto il rimborso a coloro che, nel periodo intercorrente tra il 4.5.2020 ed il 3.11.2020, hanno già effettuato (a "prezzo pieno") gli acquisti agevolabili;
- nella seconda fase, operante dal 4.11.2020, invece, il soggetto interessato, presentando all' esercente (che si sia accreditato sull'apposita piattaforma web) il buono prodotto dalla medesima applicazione web, potrà acquistare il prodotto o il servizio direttamente al prezzo ridotto.

9.5 PIATTAFORMA WEB

Il riconoscimento del bonus avverrà attraverso un'applicazione web accessibile mediante credenziali SPID, sia direttamente che tramite il sito del Ministero dell'Ambiente. Nella prima fase, per ottenere il rimborso, l'interessato dovrà presentare istanza mediante l'applicazione web, entro 60 giorni dalla operatività della stessa, allegando la fattura o il "documento commerciale" (c.d. scontrino parlante) ed indicando il proprio IBAN (che sarà utilizzato per l'accredito). Nella seconda fase, invece, i soggetti interessati dovranno registrarsi sull'applicazione web a partire dal 4.11.2020 e non oltre il 31.12.2020 ed i buoni mobilità richiesti dovranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla relativa emissione, pena l'annullamento (ma sarà possibile richiedere sull'applicazione l'emissione di un "buono sostitutivo"). I buoni mobilità saranno emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2020 (pari a 210 milioni di euro).

9.6 ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI

Il buono mobilità può essere utilizzato presso:

- i soggetti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso individuale, le imprese e gli esercizi commerciali che vendono biciclette, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica;
- che si sono accreditati sulla suddetta applicazione web, a partire dal 20.10.2020.

L'accREDITAMENTO avviene:

- utilizzando le credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate;
- indicando la partita IVA, il codice ATECO dell'attività svolta, la denominazione e i

luoghi dove viene svolta l'attività, la tipologia di servizi offerti e di beni venduti.

I soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco consultabile dai beneficiari del bonus attraverso l'applicazione web.

9.7 RIMBORSO AI FORNITORI DEI BUONI UTILIZZATI

A seguito dell'accettazione del buono mobilità da parte dei fornitori accreditati, agli stessi è riconosciuto un rimborso di importo pari al buono validato. A tali fini:

- l'importo maturato è registrato nell'area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori;
- i fornitori devono emettere appositi documenti contabili sulla base delle istruzioni contenute nell'applicazione web;
- il saldo dell'importo maturato dovrà essere richiesto entro il 31.3.2021.

10 CUMULO TRA "TREMONTI AMBIENTALE" E TARIFFE INCENTIVANTI DEL CONTO ENERGIA - COMUNICAZIONE PER LA RINUNCIA E VERSAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA - PROROGA AL 31.12.2020

Con un articolo contenuto in un Decreto Legge del 2019³¹ è stato stabilito che, in caso di cumulo della detassazione per gli investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese³² con le tariffe incentivanti di cui al terzo, quarto o quinto Conto energia³³, il mantenimento del diritto a

beneficiare delle suddette tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

I soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono:

- presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
- provvedere al pagamento degli importi dovuti.

Inoltre, è stato prorogato³⁴ dal 30.6.2020 al 31.12.2020 il termine per effettuare tali adempimenti ai fini della rinuncia alla "Tremonti ambientale".

10.1 PRESENTAZIONE DELL'APPOSITA COMUNICAZIONE

Ai fini in esame, entro il nuovo termine del 31.12.2020, occorre presentare l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, in base alle modalità e al modello approvato con specifico provvedimento³⁵.

Nella comunicazione il contribuente deve indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi. La comunicazione deve essere inviata all'indirizzo PEC dell'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate in base al domicilio fiscale del contribuente.

³¹ Con l'art. 36 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157.

³² Art. 6 co. 13 - 19 della L. 23.12.2000 n. 388, c.d. "Tremonti ambientale".

³³ Decreti ministeriali 6.8.2010, 5.5.2011 e 5.7.2012.

³⁴ Con l'art. 56 co. 8-ter del DL 16.7.2020 n. 76, conv. L. 11.9.2020 n. 120.

³⁵ Provv. 6.3.2020 n. 114266.

10.2 VERSAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA

La somma da versare, entro il nuovo termine del 31.12.2020, è determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l'aliquota d'imposta pro tempore vigente in relazione alle diverse categorie di contribuenti. Ai fini del pagamento della somma in esame non è possibile avvalersi della compensazione nel modello F24³⁶.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi stabilito³⁷ che il versamento in esame deve essere effettuato:

- tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), che non consente la compensazione;
- utilizzando l'apposito codice tributo "8200", di nuova istituzione.

11 CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - ULTERIORI CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni³⁸ in merito al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno³⁹.

11.1 RILEVANZA DELLA CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO SECONDO L'OIC 16

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito⁴⁰ che, al fine di individuare quali siano i "macchinari, impianti e attrezzature" agevolabili con il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno⁴¹, occorre fare

riferimento alla corretta classificazione, secondo il documento OIC 16, nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell'attivo dello Stato patrimoniale.

La norma di riferimento⁴² definisce "agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (...) relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio". La questione era sorta posto che la citata norma non prevede espressamente la classificazione di tali beni nell'attivo dello Stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3. L'Agenzia delle Entrate, nella risposta in commento, chiarisce che sono esclusi dall'agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse.

11.2 CUMULABILITÀ CON IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Con la risposta 360/2020, è stato chiarito che in relazione ai medesimi investimenti, sono cumulabili il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali⁴³, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento. La disciplina del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altre misure agevolative che siano qualificabili come aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi,

³⁶ Ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

³⁷ Con la ris. Agenzia delle Entrate 31.3.2020 n. 16.

³⁸ Con le risposte a interpello 8.9.2020 n. 322 16.9.2020 n. 360 e 23.9.2020 n. 399.

³⁹ di cui all'art. 1 co. 99 della L. 208/2015.

⁴⁰ Con la risposta 322/2020.

⁴¹ Rilevante anche per il credito sisma ex art. 18-quater del DL 8/2017.

⁴² L'art. 1 co. 99 della L. 208/2015.

⁴³ di cui alla L. 160/2019.

non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale.

11.3 MONITOR ED ESPOSITORI CONCESSI IN COMODATO E INSTALLATI FUORI DAL TERRITORIO AGEVOLATO

Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, non rientrano nell’ambito del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno gli investimenti in monitor ed espositori di merce concessi in comodato gratuito e installati presso supermercati siti fuori dai territori agevolati, non sussistendo alcun nesso funzionale con la struttura produttiva situata nel territorio agevolato.

Pur considerando che l’acquisto di tali beni può, in linea di principio, incidere sulla dinamica delle vendite dei prodotti realizzati e commercializzati dal soggetto, gli stessi non possono essere considerati come diramazioni della struttura produttiva aziendale, a cui non risultano strettamente correlati, a prescindere dalla presenza fisica degli stessi in azienda. Si tratta, infatti, di beni dotati di una propria autonomia anche al di fuori della struttura produttiva dell’impresa, circostanza che determina l’assenza di un vincolo di connessione funzionale con la struttura produttiva situata nel territorio agevolato.

12 PATENT BOX - PENALTY PROTECTION - INDIPENDENZA DALL’OPZIONE PER

L’AUTODETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE

In relazione alla disciplina del Patent box, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni⁴⁴ in merito all’art. 4 del DL 34/2019⁴⁵, con particolare riferimento alla disposizione sulla penalty protection (esimente dalle sanzioni per infedele dichiarazione).

12.1 PENALTY PROTECTION COME MISURA DI CARATTERE “GENERALE”

Ad avviso dell’Agenzia, l’opzione per l’autoliquidazione⁴⁶ e la penalty protection (successivo co. 2) devono essere tenute distinte. La penalty protection, infatti, è una misura di carattere “generale” volta a dare “certezza” ai contribuenti che intendono fruire dell’agevolazione e quindi deve essere riconosciuta a tutti i contribuenti, non potendo subordinare l’accesso dei contribuenti che possono fruire del beneficio in un’unica soluzione alla condizione di ripartirne la fruizione nell’arco di tre anni.

Possono quindi accedere alla penalty protection anche i contribuenti che non sono (o non erano) tenuti alla presentazione dell’istanza di ruling in quanto si trovano (o si trovavano) in un’ipotesi diversa dall’utilizzo diretto del bene immateriale. In altri termini, possono fruire delle disposizioni sulla penalty protection tutte le categorie di soggetti che optano per il regime del Patent box, a prescindere dall’esercizio dell’opzione per l’autodeterminazione⁴⁷.

⁴⁴ Con la risposta a interpello 24.9.2020 n. 400.

⁴⁵ Conv. L. 58/2019.

⁴⁶ Co. 1 del suddetto art. 4.

⁴⁷ Di cui al co. 1 dell’art. 4 del DL 34/2019.

12.2 PENALTY PROTECTION PER ESERCIZI PREGRESSI

L'allargamento della possibilità di fruire della penalty protection "a regime" a tutti i contribuenti che optano per il regime del Patent box è, inoltre, coerente con la stessa opportunità già riconosciuta espressamente a tutti i contribuenti⁴⁸ con riferimento ai periodi d'imposta pregressi, anche per quelli che abbiano fruito dell'agevolazione in unica soluzione.

Con riferimento al momento di apposizione della marca temporale per l'esercizio dell'opzione della penalty protection con riferimento ad esercizi pregressi, l'Agenzia ritiene comunque valida la marca temporale apposta precedentemente al regolare invio della comunicazione di possesso della documentazione.

13 CESSIONI INTRACOMUNITARIE - MEZZI DI PROVA ADOTTABILI

Secondo l'Agenzia delle Entrate⁴⁹, non è idonea a dare prova del trasferimento dei beni in un altro Stato UE, nell'ambito di una cessione intracomunitaria con trasporto a cura del cessionario, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dall'acquirente contestualmente alla consegna della merce e nella quale lo stesso cliente estero dichiara di:

- essere soggetto passivo IVA nella giurisdizione di destinazione finale dei beni acquistati (che deve naturalmente essere uno Stato membro UE);

- essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento fisico di tali beni, indicando la loro destinazione.

13.1 QUADRO NORMATIVO

La risposta a interpello in esame verte sulle disposizioni del competente⁵⁰, ove è, tra l'altro, disciplinato il caso in cui il trasporto dei beni in un altro Stato UE è effettuato dal cessionario oppure da un terzo per suo conto.

In tale situazione, il cessionario deve fornire al fornitore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta che certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto, e dalla quale dovranno risultare lo Stato membro di destinazione dei beni, la data del rilascio, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l'identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell'acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo. Oltre ad essere in possesso della suddetta dichiarazione, il cessionario deve disporre di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci⁵¹, rilasciati da due diverse parti, indipendenti dal venditore e dall'acquirente, oppure di un documento di trasporto insieme ad un documento relativo agli altri mezzi di prova espressamente indicati dalla norma⁵².

⁴⁸ Dal co. 5 dell'art. 4 del DL 34/2019.

⁴⁹ Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.9.2020 n. 305.

⁵⁰ Di cui all'art. 45-bis, paragrafo 1, lett. b) del regolamento UE 15.3.2011 n. 282.

⁵¹ Di cui alla lett. a) del paragrafo 3 dell'art. 45-bis

⁵² Indicati nella lett. b) del medesimo paragrafo 3.

13.2 INAMMISSIBILITÀ DELLA NOTA DI VARIAZIONE

Secondo l’Agenzia delle Entrate, non costituisce una valida pratica ai fini del regime di non imponibilità IVA per le cessioni intracomunitarie⁵³ (e della relativa prassi emessa al riguardo) l’emissione di una fattura in regime di imponibilità in assenza dei requisiti per provare il trasporto dei beni in un altro Stato UE e la successiva emissione di una nota di variazione in diminuzione una volta ottenuta la prova del trasferimento dei beni all’estero. La soluzione descritta non può ritenersi ammessa poiché l’incertezza del contribuente attiene, sin dall’origine, alla validità dei mezzi di prova della cessione e non alla sussistenza dei requisiti astratti cui è subordinata la qualificazione dell’operazione come cessione intracomunitaria non imponibile. Ciò esclude di potersi avvalere della nota di variazione in diminuzione, non rientrando tra i casi espressamente previsti⁵⁴.

14 PLAFOND IVA - FABBRICATI IN LEASING

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 3.9.2020 n. 304, ha confermato il proprio orientamento in base al quale non è ammesso l’utilizzo del plafond IVA per l’acquisizione di fabbricati in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di contratti di leasing⁵⁵.

14.1 QUADRO NORMATIVO

La formulazione di alcune parti del quadro normativo⁵⁶ esclude dal beneficio del plafond IVA le cessioni di fabbricati e aree fabbricabili. L’Agenzia delle Entrate estende l’esclusione, formalmente riferita alle sole cessioni di beni aventi ad oggetto fabbricati (e aree edificabili), anche alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto l’acquisizione del bene a titolo diverso dalla proprietà.

14.2 POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

Di posizione opposta è la Corte di Cassazione, che si è pronunciata in favore dell’applicabilità del plafond anche in relazione alle prestazioni di servizi relative a fabbricati. In particolare, l’ammissibilità del plafond è stata riconosciuta per contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione o l’ampliamento di fabbricati⁵⁷, nonché proprio in relazione ai contratti di leasing immobiliare⁵⁸, con la limitazione data dalla circostanza che le parti abbiano convenuto il trasferimento della proprietà del bene (o comunque del potere di disporre) alla scadenza del contratto.

15 TERRITORIALITÀ IVA - LOCAZIONE, NOLEGGIO E SIMILI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO - EFFETTIVA UTILIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL SERVIZIO FUORI DALL’UNIONE EUROPEA

⁵³ Di cui all’art. 41 co. 1 del DL 331/93.

⁵⁴ Ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72.

⁵⁵ C.M. 10.6.98 n. 145 e principio di diritto Agenzia delle Entrate 9.4.2019 n. 14.

⁵⁶ Dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

⁵⁷ Cfr. Cass. 15.4.2016 n. 7504 e Cass. 15.5.2015 n. 9969.

⁵⁸ Cfr. Cass. 15.10.2013 n. 23329.

Sono stati forniti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, chiarimenti in merito alla nuova disciplina prevista ⁵⁹ con riguardo alla territorialità IVA dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve e a lungo termine, di imbarcazioni da diporto.

15.1 LUOGO DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Le operazioni effettuate a decorrere dall’1.11.2020, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, noleggio e simili a breve e a lungo termine di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell’Unione europea se, attraverso adeguati mezzi di prova, è dimostrata l’effettiva utilizzazione e fruizione del servizio al di fuori dell’UE⁶⁰. Le modalità e i mezzi idonei a fornire la predetta

dimostrazione sono stati individuati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate⁶¹.

15.2 APPLICABILITÀ DELLE PERCENTUALI INDICATIVE

Come precisato nella risoluzione in esame, le percentuali indicative del presumibile utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali dell’Unione europea (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7.6.2002 n. 49, 22.7.2009 n. 38 e 29.9.2011 n. 43) possono continuare a essere applicate per le operazioni dipendenti da contratti di locazione, noleggio e simili a breve termine e non a breve termine, di imbarcazioni da diporto, conclusi anteriormente all’1.11.2020.

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l’occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM

⁵⁹ dalla L. 160/2019

⁶⁰ art. 1 co. 725-726 della L. 160/2019, come modificato dall’art. 48 co. 7 del DL 76/2020, conv. L. 120/2020

⁶¹ provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2020 n. 234483

